

**Speciale Convegno Nazionale Unagraco**

**Numero Unico**

**26 settembre 2008**



**UNAGRACO**  
Unione Nazionale  
Giovani Commercialisti  
ed Esperti Contabili

## Da Giulianova parte la nuova sfida

di **Raffaele Marcello** (Presidente Unagraco)

**Q**uesti sono mesi importanti per i commercialisti. Il rinnovo dei vertici della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti e l'ormai prossima tornata elettorale di quella dei ragionieri, per la quale auspico una riconferma piena dell'attuale presidenza e della sua linea politica, possono rimettere in movimento una situazione in evidente stallo. Più in generale, al di fuori del pur decisivo perimetro delle tematiche previdenziali, tutte le organizzazioni di categoria si sono lungamente attardate in una frammentazione non più giustificata dalla realtà e platealmente stridente con il positivo dinamismo del Consiglio nazionale unificato. Saluto pertanto con grande soddisfazione l'idea della nascita di una federazione tra tutte le sigle sindacali dei commercialisti: un'idea progettuale che verrà annunciata proprio nel corso del nostro convegno di Giulianova e che rappresenta una prima, storica tappa di avvicinamento al traguardo dell'unità del nostro arcipelago all'interno del quale i giovani non devono certo puntare ad accaparrarsi posti e visibilità, ma ad imporre finalmente come prioritaria nell'agenda politica della categoria la specificità delle loro problematiche. Crediamo fermamente nella necessità di rafforzare l'asse tra le

organizzazioni sindacali di categoria e di accrescere tale forza portando nelle cause comuni tutti coloro che sono vicini alle nostre posizioni e che non hanno dato, come nel recente passato, segnali di dividere più che di unire.

Occorre fare uno sforzo per trovare l'unità di intenti e di azione, pur nelle diversità delle nostre storie di appartenenza, senza andare a ricercare soluzioni che indebolirebbero politicamente la categoria che vogliamo rappresentare. Il progetto che intendiamo promuovere è qualcosa di più di una vera e propria unificazione. L'obiettivo è di dare vita in futuro ad un solo organismo. Ma è un lavoro a lungo termine. Per il momento speriamo di mettere insieme dei soggetti che hanno pratiche comuni.

D'altronde, come diceva un noto romanziere inglese, "le persone che riescono in questo mondo sono quelle che vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano, e se non le trovano le creano". L'importante è aver chiaro l'obiettivo finale: poi le attitudini si creano, le abitudini si plasmano, gli strumenti si studiano, le intese si trovano. Resta quindi semmai sul tappeto, come chiave di lettura essenziale, il fatto che ad oggi non è procrastinabile, in una



**Raffaele Marcello**

fase così preoccupante, l'avvio di un serio programma di coinvolgimento dei Giovani nell'elaborazione delle soluzioni atte a scongiurare i pericoli che tutti vedono profilarsi all'orizzonte. Oggi è necessario praticare valori diversi. La legittimazione, il rispetto reciproco, la collaborazione non sono solo una scelta politica. È l'unica via per far prevalere l'interesse generale sugli interessi di parte. Come Giovani, continueremo a cercare ciò che unisce, più che ciò che divide. Perché non perderemo mai la capacità di credere in ciò che ancora non si vede.

### Sommario:

- La fusione inversa nel documento Oic **2**
- Regole certe per le operazioni straordinarie **3**
- La revoca dello stato di liquidazione  
Imposta sostitutiva e riallineamento dei  
valori fiscali e contabili **4**
- Imposta sostitutiva su operazioni straordinarie **5**
- Il consenso nella delibera di trasformazione  
progressiva* **6**

Scaricato dal sito [www.mondoprofessionisti.eu](http://www.mondoprofessionisti.eu)

Direttore Responsabile **Luigi Pio Berliri**

Sede: **Via Catania 1, 00161 Roma - Tel.: 347 6249091**

Email: [direttore@mondoprofessionisti.eu](mailto:direttore@mondoprofessionisti.eu)

**Unagraco**

Via delle Cave di Pietralata n.14 00157 Roma

Telefono 0681175102 fax 0696708925

[Www.unagraco.org](http://www.unagraco.org) E-mail [info@unagraco.org](mailto:info@unagraco.org)



**Ada Pechini**

## La fusione inversa nel documento OIC

di Ada Pechini (Presidente Ugrc Teramo)

**"È  
innegabile la  
significativa  
portata  
innovativa  
contenuta  
nelle  
proposte  
dell'OIC"**

**N**ell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, la "fusione inversa" ha quasi sempre ricoperto un ruolo marginale, seppure sul piano fattuale, si è spesso rivelata vantaggiosa rispetto alla fusione "cosiddetta diretta", sia dal punto di vista strategico che operativo. In linea generale, la fusione inversa è caratterizzata dal fatto che è la controllata/partecipata ad incorporare la controllante, fermo restando che, sotto il profilo sostanziale, si realizza pur sempre un'aggregazione di due o più patrimoni aziendali. Recentemente l'OIC, per dare attuazione alle Direttive nn. 65/2001 e 51/2003, è intervenuta al fine di strutturare la disciplina delle fusioni (e delle scissioni) e quindi anche della fusione inversa, secondo l'impostazione degli *standard* internazionali IAS/IFRS. Le modifiche più significative possono essere così sintetizzate:

con riferimento alla fusione diretta è stata recepita una parte del dettame previsto dal principio internazionale IFRS 3 sulle *Business Combination*. In particolare è prevista l'applicazione del principio della valutazione a valori correnti delle attività e

delle passività delle aziende acquisite in operazioni fra parti indipendenti che comportano il trasferimento del controllo;

è prevista l'eliminazione del diritto di cittadinanza per gli avanzi e i disavanzi di fusione determinati in base ai valori contabili; la nuova disciplina dell'art. 2504-bis, 4° comma, del c.c. si applica anche alla fusione inversa, purché la partecipante-incorporata non abbia nella partecipata-incorporante una partecipazione di controllo dato che in questa ipotesi non vi sarebbe più una fusione con trasferimento del controllo;

nell'ipotesi di fusione diretta o inversa fra società che abbiano un legame di partecipazione di minoranza occorre valutare la possibilità di applicare i criteri contemplati nell'IFRS 3 relativo alla realizzazione dell'operazione in più fasi; per la *reverse acquisition* mentre le attività e passività dell'incorporata devono essere assunte ai precedenti valori contabili, sono le attività e le passività dell'incorporante (che assume la qualifica di società acquisita) che devono essere contabilizzate ai loro *fair value*.

È innegabile la significativa portata innovativa contenuta nelle proposte dell'OIC nella misura in cui è previsto, tra le altre cose, sia l'introduzione del *fair value* per la valutazione degli elementi patrimoniali all'atto dell'acquisizione (sancendo, dunque, il principio della discontinuità dei valori contabili) sia del concetto del passaggio del controllo, ai fini dell'applicazione delle regole contabili in parola (il tutto nel pieno rispetto della sostanza economica delle operazioni).

Ad ogni buon conto i suggerimenti dell'OIC sono applicabili (in questa sede con riferimento alla fusione inversa) solo nell'ipotesi in cui le società coinvolte determinino un passaggio del controllo; diversamente, la stessa non potrà trovare attuazione. In quest'ultimo caso, allora, ci si domanda verso quale disciplina occorrerà indirizzarsi. D'altronde, nel *corpus* dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, manca allo stato una specifica e puntuale regolamentazione per le aggregazioni aziendali *under common control* (tipica invece della nostra tradizione).

**easyweb** ➔



### Sei un professionista?

Con **Coming Easy Web** il Tuo Studio Online...

- Grafica Personalizzata
- Area Pubblica e Privata
- Gestione Utenti
- Area protetta
- Newsletter
- SMS

Quattro Tipologie di Configurazione:

- home ■
- interactive ■
- storage ■
- storage SSL ■

## Regole certe per le operazioni straordinarie

di Massimo Ivone (Segretario Unagraco)

**R**egole certe per le operazioni straordinarie grazie alla nuova versione del Tuir e alle indicazioni dell'OIC. La nuova fiscalità delle fusioni, scissioni e conferimenti disegnata dalla legge finanziaria dello scorso anno insieme alle prime indicazioni dell'organismo italiano di contabilità aprono interessanti e nuovi sbocchi da offrire al mercato dell'impresa che manifestano necessità di riorganizzare la propria attività. Da un lato la legge 244/2007 ha completamente riformulato la fiscalità di alcune operazioni straordinarie proponendo nuove *chance* ai contribuenti. I conferimenti, le fusioni e le scissioni ritrovano una loro rilevanza fiscale grazie alla possibilità concessa di affrancare i plusvalori emergenti dalle stesse. Possibilità che è solo opzionale e che quindi costringe al confronto le differenti soluzioni fiscali. Senza dimenticare che l'art. 27-bis del DPR 600/73 continua a mostrare una certa ritrosia nel considerare tali operazioni facendo cadere sulle stesse, spesso, un carattere di elusività i cui contorni appaiono in molte circostanze non ben enucleati. Ma la disciplina disegnata dal codice civile per tali operazioni deve sempre essere la chiave di volta per individuare le migliori alternative possibili.

Dopo l'intervento del legislatore con la riforma del diritto societario del 2004 sono stati, soprattutto, i consigli del notariato ad aver presentato una chiave di lettura della riforma che ha permesso di individuare linee di condotta ormai ben definite per le diverse fattispecie.

Progettare una fusione o una scissione (e anche le altre operazioni) non può prescindere da una attenta analisi delle premesse e conseguenze societarie che tali accadimenti possono comportare. Conoscere, quindi, nel dettaglio la procedura societaria così come essere in grado di proporre differenti ed alternative soluzioni sono le basi per poter progettare qualsiasi riorganizzazione aziendale.

Oltre a ciò non possono essere assolutamente trascurati gli agganci contabili ad esse sottese, legami che finalmente per la prima volta grazie al lavoro dell'OIC hanno delle guide sicure in forza dei nuovi principi contabili emanati proprio per chiarire le specifiche regole ragioneristiche da adottare.

È' ovvio che per ogni singola operazione non può essere trascurata l'analisi delle conseguenze che le stesse hanno con riguardo alle imposte indirette: ma un approfondimento delle correlazioni, tra IVA, registro, ipocatastali ecc. nel caso di operazioni straordinarie permette di evitare che brutte sorprese siano dietro l'angolo, ma tutto per fortuna viene garantito dalla funzione e dal ruolo del "commercialista".

Ed è proprio questa l'essenza del convegno nazionale "UNAGRACO" che ci accingiamo a celebrare e che, si appalesa per gli operatori del settore quale utile strumento di consultazione professionale, capace di offrire un ottimo spunto, anche alla luce dei nuovi provvedimenti normativi, per la risoluzione delle più o meno frequenti problematiche in cui è possibile incorrere nel processo di attuazione delle operazioni straordinarie.



Massimo Ivone

**CONVEGNO NAZIONALE UNAGRACO**  
Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili



**Le operazioni straordinarie di impresa  
tra valutazioni finanziarie  
e scelte di politica tributaria**

25/27 Settembre 2008  
Giulianova (TE) Grand Hotel Don Juan - Lungomare Zara, 97



## La revoca dello stato di liquidazione

di Nicolò Rubini (Ungre Lanciano)

**A**i sensi dell'art. 2487-ter del cod.civ. la revoca dello stato di liquidazione è possibile "in ogni momento" purché non sia iniziata la distribuzione dell'attivo e a condizione che sia rimossa la causa di scioglimento, nonché la delibera assembleare sia assunta con la maggioranza richiesta per le modifiche dell'atto costitutivo. Da tale disposizione discende una naturale conseguenza che permette al socio "dissenziente" di recedere dalla società.

La revoca non ha effetto immediato, ma dopo 60 giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, a meno che non vi sia il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non abbiano dato il consenso.

Dopo la revoca, che prevede anche l'eliminazione della dicitura "in liquidazione" dalla ragione sociale, la società continua a vivere senza alcuna interruzione e gli atti posti in essere durante il periodo di liquidazione mantengono la loro efficacia.

Da sempre, si rilevano serie difficoltà sulla corretta procedura tecnico-contabile da seguire nel corso di tale evento.

Infatti, occorre in primo luogo rilevare che, non essendovi una chiusura della procedura, non vi sarà un bilancio finale di liquidazione; l'approvazione del quale impedirebbe - di fatto - la possibilità di revoca dello "stato di liquidazione" (c.d. *punto di non*

*ritorno*). Ciò comporta che i periodi di imposta intermedi divengono definitivi e non necessita la dichiarazione finale, trasformandosi il periodo di revoca come *ordinario* periodo d'imposta.

Una ulteriore problematica sorge nell'eventuale ricollocazione dei conti relativi all'estinzione di attività immateriali prive di valore di scambio e alla eliminazione di passività afferenti quei componenti che non rappresentano veri e propri debiti e quindi non comportano costi di estinzione.

Si tratta, in particolare, nell'attivo, delle spese di impianto, di costituzione, costi di ricerca & sviluppo e di avviamento (se acquisito a titolo oneroso) mentre, nel passivo, di fondi di ammortamento e di rischi e oneri futuri.

Questi valori nella fase iniziale di liquidazione vengono eliminati in considerazione del fatto che non costituiranno "realizzo" e, dunque, non parteciperanno alla fase liquidatoria.

Come correttamente riportato nel Documento n. 5 dell'O.I.C., la situazione patrimoniale di apertura dell'impresa ritornata in funzionamento richiede che, per le attività e passività ancora esistenti, si passi dai criteri di liquidazione ai normali criteri di valutazione di funzionamento previsti dall'art. 2426 del cod.civ., rivolti al perseguimento dell'oggetto sociale (principio del *going concern*).



**Nicolò Rubini**

Le rettifiche delle poste interessate si potranno rilevare contabilmente in un conto che potrà essere denominato "Rettifiche per il ripristino dei valori di funzionamento", il cui saldo (che normalmente sarà positivo) sarà imputato al patrimonio netto, costituendo una sorta di posta ideale positiva.

I valori "riattivati" delle attività e delle passività costituiranno le misure iniziali per la gestione post-liquidazione e dalla data indicata sarà ripristinato il normale calcolo dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore. Si rammenta che per i costi capitalizzati, cancellati dal bilancio all'inizio della liquidazione, non sembra possibile effettuare alcun ripristino di valore, specie se la liquidazione ha avuto una durata corrispondente o vicina al loro termine normale di ammortamento.

## Imposta sostitutiva e riallineamento dei valori fiscali e contabili

di Carlo Gabriele (Ungre Pescara)

**I**l decreto ministeriale 25 luglio 2008, dà attuazione alla disciplina dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende), così come previsto dal comma 47 dell'art. 1 della Finanziaria 2008. Tale regime, consiste nella facoltà di applicare un'imposta

sostitutiva, in alternativa al regime di neutralità fiscale, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e del 16% sulla parte dei maggiori

(Continua a pagina 5)

## **Imposta sostitutiva e riallineamento dei valori fiscali e contabili**

di **Carlo Gabriele** (Ugrc Pescara)

(Continua da pagina 4)

valori che eccede i 10 milioni di euro.

A tale proposito è stato previsto l'apposito prospetto nel quadro RQ dei modelli di dichiarazione per l'anno d'imposta 2007 "Unico società di capitali 2008" e "Unico società di persone 2008".

L'art. 1 del predetto decreto afferma che per le operazioni di conferimento d'azienda, ramo o complesso aziendale, assumono rilievo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni - classificati dal conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali - ricevuti e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il conferente. Tali differenze possono essere assoggettate a imposta sostitutiva, come accennato, anche in misura parziale, ma sempre per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Inoltre si chiarisce anche la possibile sovrapposizione tra questa disciplina e quella prevista dall'art. 1, comma 48, della Finanziaria 2008 relativa alla parte delle differenze tra valori civili e fiscali emersi presso il conferente per effetto delle deduzioni extracontabili da quadro EC e poi trasferita al conferitario. In questa ipotesi il decreto specifica che va applicato prioritariamente il regime dell'imposta sostitutiva sulle predette deduzioni extracontabili.

Il comma 9 dell'art. 1 del decreto prevede che nella dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, debba essere indicato in apposito prospetto, per ciascuna operazione di conferimento per la quale si è applicato il regime di imposta sostitutiva, dei valori fiscalmente riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva e di ogni altro elemento utile ai fini dell'attività di controllo e accertamento della corretta applicazione della suddetta imposta.

Nella relazione illustrativa del provvedimento al punto 17 viene precisato che "L'onere di fornire le predette



**Carlo Gabriele**

*informazioni, separatamente, anche nella dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive si ricollega alla previsione della stessa legge finanziaria 2008 (cfr. articolo 1, comma 52, della citata legge n. 244 del 2007), secondo cui la presentazione di tale dichiarazione, a decorrere da quella riguardante il periodo di imposta 2008, dovrà essere effettuata direttamente alle Regioni e, quindi, risulterà sganciata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Naturalmente, per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, sarà sufficiente compilare i prospetti e i quadri disponibili; ferma restando per il soggetto interessato l'obbligo di fornire i dati e le informazioni previste dal presente decreto su richiesta dell'Amministrazione."*

## **Imposta sostitutiva su operazioni straordinarie**

di **Simone Samperna** (Ugrc Macerata)

**U**na delle novità più interessanti introdotte dal Decreto ministeriale 25 luglio 2008 è sicuramente quella relativa all'attuazione del regime dell'imposta sostitutiva concernente le operazioni di riorganizzazione societaria introdotto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 46, Legge n. 244 del 24/12/2007). La norma consente, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva di I.r.e.s. e I.r.a.p., di assegnare rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti sui beni ricevuti in esito ad operazioni straordinarie (conferimento, fusione e scissione). Il comma 2-ter dell'art.176 del T.u.i.r. stabilisce che il riconoscimento sul piano fiscale, mediante



**Simone Samperna**

opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, può trovare applicazione "sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativamente all'azienda ricevuta"; è consentito quindi anche considerare i valori contabili iscritti nell'attivo patrimoniale a titolo di avviamento. Le differenze tra valori civili e fiscali possono essere assoggettate a tassazione sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, in tal caso, l'applicazione del regime sostitutivo deve essere richiesta per categorie omogenee. Il **soggetto legittimato ad operare l'opzione per l'imposta sostitutiva** è esclusivamente colui il quale riceve in

(Continua a pagina 6)

## Il consenso nella delibera di trasformazione progressiva

di Elvira Catuogno (Ugrc Napoli)

In evidente deroga alla disciplina generale delle modificazioni del contratto sociale nelle società di persone previsto dall'art. 2252 del cod. civ., il legislatore vigente, con l'art. 2500-ter del cod. civ., dispone che per la delibera di trasformazione di società di persone, l'unanimità, è necessaria solo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto sociale. Si tratta quindi di una notevole innovazione riguardante il sistema di formazione della volontà sociale, che si applica automaticamente tutte le volte in cui non vi sia una specifica norma pattizia di segno contrario a definirlo.

E' ormai opinione diffusa che se il principio dell'unanimità è norma inderogabile nella conclusione di un contratto, tale norma non è invece in contrasto con i principi secondo cui i contraenti, all'unanimità, possano prevedere che i loro successivi rapporti, inerenti la modificazione del contratto, vengano presi a maggioranza.

Sul punto è intervenuta la massima n.55 del Consiglio Notarile di Milano (novembre 2004), stabilendo che in mancanza di indizi interpretativi contrari, la clausola dell'art. 2252 del cod. civ., non comporta di per sé deroga agli artt. 2500-ter e 2502 del cod. civ., per i quali la trasformazione progressiva di società di persone può essere decisa con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili.

Infatti il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire che per effettuare il calcolo della maggioranza sia necessario (e sufficiente) utilizzare il criterio del peso economico della partecipazione agli utili, criterio fondato sul rapporto rischio-decisione, il quale trae la sua *ratio* nella regola secondo cui chi assume le maggiori responsabilità nella vita sociale, soprattutto nei termini di una maggiore esposizione del patrimonio personale, conseguente alla responsabilità illimitata, abbia anche la possibilità di incidere maggiormente nell'assunzione delle decisioni finali.

## Imposta sostitutiva su operazioni straordinarie

di Simone Samperna (Ugrc Macerata)

(Continua da pagina 5)

neutralità gli elementi dell'attivo, quindi: nel conferimento d'azienda il conferitario, nella fusione l'azienda incorporante o risultante dall'operazione, nella scissione il beneficiario. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Il **costo dell'operazione** di affrancamento è determinato dal versamento di una imposta sostitutiva pari al 12% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale fino a € 5 milioni, il 14% se si è in presen-

za di maggiori valori compresi tra € 5 milioni e € 10 milioni, il 16% oltre € 10 milioni. Il versamento deve avvenire obbligatoriamente in tre rate annuali: la prima pari al 30% entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'I.r.a.p. relativa la periodo di imposta di riferimento al quale viene esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40% e la terza pari al 30%, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai due periodi successivi. **Gli effetti del riconoscimento** sul piano fiscale dei maggiori valori contabili sono immediati: a partire dal periodo di imposta nel corso del quale si è esercitata l'opzione è infatti subito

possibile ammortizzare le immobilizzazioni materiali ed immateriali, con la conseguenza di poter realizzare minori plusvalenze imponibili o maggiori minusvalenze deducibili rispetto a quelle che viceversa avrebbero conseguito in relazione ai medesimi beni ove non si fossero affrancati. Unico limite, a pena di decadenza degli effetti del riconoscimento fiscale, è quello del realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione. Per effetto di tale disposizione infatti il riconoscimento acquisisce natura definitiva solo una volta che siano trascorsi almeno tre periodi di imposta dopo quello nella cui dichiarazione è stata effettuata la scelta.



Elvira Catuogno

E' da notare infine, che l'art. 2500-ter del cod. civ. non prevede neppure il consenso espresso da parte di coloro che, avvenuta la trasformazione, assumeranno la qualità di soci illimitatamente responsabili, come potrebbe verificarsi ad esempio, in un caso di trasformazione in s.a.p.a., ma tuttavia, resta salva la possibilità per il socio dissenziente che non ha concorso alla decisione, di esercitare il diritto di recesso.

La trasformazione, infatti, può sicuramente essere considerata una "giusta causa di recesso", ai sensi dell'art. 2285 del cod. civ., e la tutela del socio non consenziente, essere affidata essenzialmente alla possibilità di questo di esercitare tale diritto, la cui nuova conformazione contenutistica e procedurale lo rende strumento molto più efficace che in passato, introducendo anche la risarcibilità dei danni eventualmente procurati dall'operazione di trasformazione.

L'attribuzione al socio del diritto di recesso può ritenersi quindi un correttivo del legislatore al potere della maggioranza, ed in tal modo esso rappresenta uno strumento creato per risolvere il conflitto che si pone tra una maggioranza che vuole decidere una certa incisiva trasformazione del contratto sociale, e una minoranza che è costretta a subirla.

**"LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA TRA VALUTAZIONI FINANZIARIE E SCELTE DI POLITICA TRIBUTARIA". Ecco il programma**

**Venerdì 26 settembre**

**9.00 Cerimonia di apertura -**

**Saluti delle Autorità**

**9.30 Inizio lavori e relazioni introduttive**

**Massimo Ivone** - Segretario Unagraco

**Massimo D'Onofrio** -

Coordinatore regionale Unagraco Abruzzo-Molise

**Ada Pechini** - Presidente Unione Locale Teramo

Interventi programmati di

**Rappresentanti di Categoria**

**Raffaele Marcello** - Presidente Unagraco

**10.00 Sessione Antimeridiana**

**"Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese"**

**Chairman: Giuseppe Paolone** - Università di Chieti-Pescara

• La "straordinarietà" come denominatore comune di istituti giuridici

tipologicamente differenziati

**Ubaldo La Porta** - Università del Piemonte Orientale

• Profili valutativi ed aspetti economici delle *business combination*

**Luciano D'Amico** - Università di Teramo

• Operazioni di riorganizzazione societaria e sistemi di *governance*  
**Gaetano Aita** - Presidente delle Ria & Partners Spa società di revisione

**15.30 Sessione Pomeridiana**

**"La fiscalità delle operazioni straordinarie"**

**Chairman: Giuseppe Paolone** - Università di Chieti-Pescara

• Le operazioni straordinarie tra reddito d'impresa e meccanismi di tassazione

**Maurizio Leo** - Parlamentare - Presidente della Commissione fiscale dell'OIC

• I riflessi sui soci delle operazioni di riorganizzazione societaria

**Francesca Mariotti** -

Componente della Commissione fiscale dell'OIC

• Le operazioni straordinarie alla luce della normativa antielusione

**Francesco Rossi Ragazzi** - Università di Chieti-Pescara

**Sabato 27 settembre**

**10.00 Assemblea Nazionale**

**UNAGRACO**

Comunicazioni del Consiglio Direttivo

Interventi dei Presidenti delle Unioni Locali

Saluti

**ATTIVITA' SOCIALI:**

**Giovedì 25 settembre** - Cena di gala, presso il ristorante Sayonara

**Venerdì 26 settembre** - Cena dell'arrivederci, presso Grand Hotel Don Juan

**UNIONE NAZIONALE**

**GIOVANI**

**COMMERCIALISTI**

**ED ESPERTI**

**CONTABILI**

**Via delle Cave di Pietralata n. 14 - 00157 ROMA**

**Tel. 06.81175102 Fax 06.96708925**

**www.unagraco.org**

**e-mail [info@unagraco.org](mailto:info@unagraco.org)**



**CONVEGNO NAZIONALE UNAGRACO**  
Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili

**Le operazioni straordinarie di impresa tra valutazioni finanziarie e scelte di politica tributaria**

**25/27 Settembre 2008**  
**Giulianova (TE) Grand Hotel Don Juan - Lungomare Zara, 97**





**JOB ON WEB**  
paghi a **PAGA**  
e sarai pago

*Elaboriamo le buste paga dei tuoi clienti  
senza costi fissi nè di attivazione,  
paghi solo per le paghe emesse.*

**JOB ON WEB**  
info@jobonweb.it - www.jobonweb.it

*Siamo su internet*

**www.mondoprofessionisti.eu**

**CONGRESSO REGIONALE LAZIO**



Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili

**LA FUNZIONE INFORMATIVA  
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO,  
LIMITI E MODI DI SUPERAMENTO**

**FIUGGI CITTÀ 10 - 11 ottobre 2008**  
Teatro Comunale - Piazza Trento e Trieste



**N**el vasto mondo delle offerte editoriali vogliamo essere cassa di risonanza e utile sponda per riflessioni, approfondimenti e commenti per una maggioranza, talvolta troppo silenziosa di cittadini che da sempre contribuisce

all'economia nazionale, eppure sembrano non esistere tanto da vivere in condizioni di subalternità rispetto alla politica, al grande sindacato e alla grande impresa: senza nessuna colorazione politica, daremo spazio a tutti coloro i quali vorranno intervenire su questi temi a noi cari. Mondo Professionisti, è caratterizzato da un forte impatto giornalistico e si pone il duplice obiettivo di informare e di dare spazio alle persone attraverso approfondimenti studiati ad hoc. ( Il caso; L'intervista; Il personaggio; ecc) ma vuole anche dare vita ad un

processo di aggregazione fra le persone, liberi professionisti e, con l'inserito IM-ImpresaMia, piccoli imprenditori. Ogni quindici giorni è prevista la pubblicazione di una rivista di approfondimento scaricabile gratuitamente dal sito. Lanciare un nuovo giornale serve a poco se i diretti interessati non lo leggono e non vi collaborano, in primo luogo inviando i loro contributi. Questo è quindi l'invito che vi rivolgiamo, certi che non sarà ignorato.